

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente -
Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. -

**Reclamo ex art. 630 c.p.c. -
Litisconsorzio necessario
del terzo pignorato.**

Ad. 29/9/2022 CC

R.G.N. 1104/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1104/2020 R.G.

proposto da

CLAUDIO rappresentato e difeso dall'avv. _____,
presso il cui studio in Roma, _____, è elettivamente domi-
ciliato

- ricorrente -

contro

MARCO
ENRICA

- intimati -

avverso la sentenza n. 1547 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA,
depositata il 25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/9/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.



FATTI DI CAUSA

1. Nella procedura di espropriazione promossa da Marco con-
tro Claudio con pignoramento dei crediti vantati da quest'ultimo
nei confronti di B.C.C. Bergamasca e Orobica, Enrica (madre
dell'esecutato) proponeva opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.: in
particolare, l'opponente "rivendicava" la titolarità delle somme deposi-
tate sino alla misura di Euro 123.043,08, sostenendo che le stesse co-
stituivano il corrispettivo, versato sul conto tramite assegni, dell'alie-
nazione di diritti immobiliari spettanti alla medesima

2. Con ordinanza dell'11/12/2018, resa all'esito dell'udienza del
20/11/2018, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bergamo so-
spendeva il processo esecutivo e fissava la successiva udienza
dell'8/1/2019 «per verificare se le parti intendono instaurare il giudizio
di cognizione ex art. 619 c.p.c.».

3. Il creditore precedente non compariva a tale udienza, durante la
quale la parte opponente specificava di non voler avanzare domande
ulteriori; il giudice, rilevando che il creditore non era comparso,
né aveva giustificato la propria assenza, né aveva richiesto l'introdu-
zione del giudizio di merito, né reclamato l'ordinanza dell'11/12/2018,
pronunciava l'estinzione della procedura esecutiva e liquidava le spese
della fase sommaria in favore della

4. Avverso tale provvedimento Marco proponeva reclamo ex
artt. 624 e 630 cod. proc. civ.; Enrica e Claudio con un
unico atto difensivo, eccepivano l'inammissibilità del ricorso avverso
perché il rimedio contro l'estinzione "atipica" è l'opposizione ex art. 617
cod. proc. civ..

5. Con la sentenza n. 727 del 2019 il Tribunale di Bergamo, repu-
tato ammissibile il mezzo impiegato (previsto dall'art. 619, comma 3,
cod. proc. civ. avverso l'estinzione "tipica" pronunciata dal giudice



dell'esecuzione), accoglieva il reclamo, dichiarando la nullità dell'ordinanza resa in data 8/1/2019 e rimettendo le parti innanzi al giudice dell'esecuzione.

6. Il proponeva impugnazione, che la Corte d'appello di Brescia, con la sentenza n. 1547 del 25/10/2019, dichiarava inammissibile in ragione del riscontrato conflitto di interessi tra l'esecutato e la terza opponente, costituitisi nell'opposizione e nel reclamo col medesimo difensore, con conseguente invalidità degli atti compiuti.

7. Avverso detta sentenza, Claudio proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; restavano intimati Marco ed Enrica

8. Il ricorrente depositava memoria ex art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. È superfluo illustrare i motivi d'impugnazione, in quanto i gradi di merito della presente controversia risultano inficiati da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare *ex officio*.

2. Infatti, il contraddittorio non risulta integro *ab origine*, perché il terzo pignorato B.C.C. Bergamasca e Orobica non ha mai preso parte al giudizio.

3. In proposito, si osserva che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, a cui si conforma, tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01).

4. Le medesime «ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza» che hanno indotto questa Corte a formulare il menzionato principio di diritto si attagliano, evidentemente, anche al giudizio di reclamo avverso l'estinzione (nel caso, ritenuta "tipica" dal Tribunale, senza che



le parti abbiano svolto alcuna censura su tale qualificazione) del processo esecutivo, vieppiù perché la stessa risulta pronunciata ai sensi dell'art. 619, comma 3, cod. proc. civ. e, dunque, in esito ad un'opposizione di terzo all'esecuzione (il cui *thema decidendum* verte sulla titolarità del credito nei confronti della banca pretermessa).

5. La non integrità originaria del contraddittorio – rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità – determina la cassazione delle decisioni di merito (oltre alla pronuncia che è oggetto diretto del presente ricorso, anche di quella di primo grado, essendo stato definito in rito l'appello) con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al giudice di primo grado per provvedere all'integrazione del contraddittorio.

6. Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte,

pronunciando sul ricorso,

cassa la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 727 del 2019 e la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1547 del 2019 e rinvia al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 29 settembre 2022.

Il Presidente

(*Franco De Stefano*)

